ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data 30 (trenta) ottobre 2018 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza si sono incontrati:

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero e da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese

E le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL Vicenza rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni;

FISASCAT CISL Vicenza rappresentata dal Segretario Giovanni Battista Comiati

UILTUCS UIL Vicenza rappresentata dal Segretario Roberto Frizzo

Premesso che

- L'economia di alcuni Comuni della Provincia di Vicenza è fondata su attività a prevalente vocazione turistica con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati;
- le Aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL del 30 marzo 2015 (di seguito il CCNL) che operano in tali contesti territoriali sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno (per eventi, manifestazioni, festività) e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- il D.Lgs. n. 81/2015 prevede una specifica normativa per i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2 e cioè per le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- il CCNL all'art. 66 bis disciplina i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di

stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,

- la Provincia di Vicenza con Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. 311 del 27/11/2012 ha individuato i Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone quali Comuni a prevalente economia turistica ed i "Centri Storici" dei Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Vicenza, quali Città d'arte;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale;

2. si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 – bis del predetto CCNL e per tutti gli effetti di cui al D.lgs. n. 81/2015 (art. 19 comma 2, art. 21 comma 01 e comma 2, art. 23 comma 2 Lett. c), come località a prevalente vocazione turistica: il territorio dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone ed i "Centri Storici" dei comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Vicenza come definiti nell'allegato b) della delibera della Giunta Provinciale N. 311 del 27/11/2012;

3. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;

4. di tali assunzioni dovrà essere data preventiva comunicazione scritta all'apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale utilizzando la modulistica predisposta nel sito www.entebilateralevi.it

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

A. si applica esclusivamente alle aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza, che applicano integralmente il CCNL, il Contratto Integrativo Provinciale di Vicenza del 13 settembre 2013 e versano la contribuzione all'Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza;

B. si applica in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori per la necessità di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno;

C. non si applica alle attività di carattere stagionale previste dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525;

D. esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio dei Comuni ovvero nei centri storici dei Comuni elencati al precedente punto 2) nei periodi dal primo dicembre al trentuno marzo, nelle due settimane che precedono e seguono la Pasqua, dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno;

Il presente accordo territoriale ha vigore dalla data di sottoscrizione e scadrà il trentuno marzo 2020.

Successivamente l'accordo si intenderà tacitamente rinnovato per una durata annuale salvo disdetta comunicata via P.E.C. o con lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza annuale.

Copia del presente accordo sarà depositato telematicamente.

Le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo.

CONFCOMMERCIO Vicenza

Ernesto Boschiero

Mirka Pellizzaro

Alessandro Marchese

FILCAMS – CGIL Alessio Odoni

FISASCAT – CISL Giovanni Battista Comiati

UILTUCS – UIL Roberto Frizzo

ALLEGATO "B"

CITTA' D'ARTE

(art. 3 l.r. 62/1999)

I Comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Vicenza, già in possesso del riconoscimento di Città d'arte, giusto provvedimento della Giunta provinciale del 9 agosto 2001 nn. 42723/312 e successivi provvedimenti della Giunta provinciale del 3 settembre 2003 nn. 335/42355, dell'8 gennaio 2004 nn. 64745/7, del 12/01/2005 nn. 74377/4, del 28/12/2005 nn. 79288/569, del 8/11/2006 nn. 64222/405, del 27/11/2007 nn. 70457/447, del 25/11/2008 nn. 82880/480, del 03/11/2009 n. 384, del 16/11/2010 n. 381 e del 22/11/2011 n. 303 hanno, con specifiche richieste, in atti presso il Servizio Turismo della Provincia, attestato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento quali Città d'arte per l'anno 2013 come in appresso specificato:

CITTA'	ZONA
BASSANO DEL GRAPPA	Zona del centro storico (come da planimetria allegata alla domanda del Comune prot. n. 62803 del 22/10/2012 ed in atti c/o il Servizio Turismo della Provincia)
MAROSTICA	Zona entro le mura storiche
MAROSTICA	Frazione Crosara
MAROSTICA	Frazione Vallonara
SCHIO	a) Zona del centro storico b) Area collinare del Tretto
VICENZA	Area delimitata dalle mura duecentesche e tratto di Corso Fogazzaro compreso tra Corso Palladio e la Chiesa dei Carmini